

- 6) Se il capitano della nave e la compagnia di navigazione marittima che esso rappresenta debbano essere considerati responsabili per l'irregolare introduzione delle merci nella Comunità e di conseguenza come il debitore doganale ai sensi dell'art. 202, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario se, in base ai dati da esso forniti, il suo rappresentante presenta una dichiarazione sommaria con l'indicazione delle merci importate con una designazione inesatta per cui, in forza dell'art. 202, n. 1, del citato regolamento, sorge un debito doganale per l'introduzione irregolare delle merci nella Comunità.
- 7) In caso di soluzione negativa, rispettivamente, della quinta e/o della sesta questione, se le persone di cui alla quinta e/o alla sesta questione, in queste circostanze, debbano essere considerate come debitore doganale, ai sensi dell'art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 311, pag. 17).

⁽³⁾ Legge generale sulla dogana e le accise.

Impugnazione proposta il 3 settembre 2010 da Volker Mauerhofer avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010, causa T-515/08, Volker Mauerhofer/Commissione europea

(Causa C-433/10 P)

(2010/C 301/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volker Mauerhofer (rappresentante: avv. J. Schartmüller, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- statuire definitivamente nel merito e annullare la misura controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente sulla causa;
- esercitare la sua competenza anche di merito e concedergli un risarcimento pari ad EUR 5 500 per il danno economico risultante dal comportamento illegittimo tenuto adottando

la misura controversa e dalla mancanza di istruzioni appropriate al team leader (esperto 1);

- ordinare al team di supporto del contratto quadro di produrre il formulario di valutazione dell'appaltatore relativo al progetto oggetto della controversia;
- condannare la convenuta alle spese relative al procedimento di primo grado e di appello.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente afferma che l'ordinanza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi:

- snaturamento degli elementi di fatto in relazione alla revisione linguistica del contributo del ricorrente;
- analisi inadeguata della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente alla revisione linguistica;
- analisi inadeguata del punto controverso della prestazione del ricorrente;
- constatazione illegittima che la decisione controversa non pregiudica la posizione del ricorrente in quanto terzo;
- constatazione illegittima che la misura controversa non comporta un cambiamento qualificato nella posizione giuridica del ricorrente;
- constatazione illegittima che la misura controversa non è stata adottata dal convenuto nell'esercizio dei suoi poteri in quanto autorità pubblica;
- constatazione illegittima che la misura controversa sia stata formalizzata tempestivamente e correttamente;
- violazione illegittima degli interessi del ricorrente a causa del mancato rispetto delle procedure prescritte;
- violazione del principio generale del diritto comunitario della parità di trattamento e violazione dei diritti fondamentali del ricorrente;
- constatazione illegittima di un cambiamento non rilevante nella distribuzione dei giorni tra esperti;
- violazione del generale principio comunitario del diritto ad essere sentito.

Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-445/10)

(2010/C 301/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Egerer e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ⁽¹⁾, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre tale direttiva o avendo omesso di comunicare integralmente tali misure alla Commissione;
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva sarebbe scaduto il 14 maggio 2009.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 1.

Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 dalla Grain Millers, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 luglio 2010, causa T-430/08, Grain Millers, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Grain Millers GmbH & Co. KG

(Causa C-447/10 P)

(2010/C 301/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grain Millers, Inc. (rappresentanti: L.-E. Ström, K. Martinsson, advokater)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grain Millers GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

— La Grain Millers, Inc. chiede che sia annullata la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Settima Sezione) 9 luglio 2010, causa T-430/08 con la quale è confermata la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Grain Millers GmbH & Co. KG e la Grain Millers, Inc., che l'UAMI sia condannato alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale e che i convenuti siano condannati alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e alla divisione di opposizione dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

La presente causa verte sulla questione se la Grain Millers GmbH & Co. KG abbia sufficientemente dimostrato l'uso effettivo del segno GRAIN MILLERS in modo da soddisfare le condizioni di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento ⁽¹⁾, cosicché detto segno possa ostacolare la registrazione del marchio comunitario della ricorrente n. 003650256 GRAIN MILLERS.

Il Tribunale, nella sentenza 24 marzo 2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonseca/UAMI-General Óptica (GENERAL OPTICA) (Racc. pag. II-649, punti 33-35), si è già espresso sull'interpretazione della finalità del requisito della «portata non puramente locale», enunciato all'art. 8, n. 4, del regolamento, che ha lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a quelle fra segni che sono realmente significativi, precisando che tale valutazione deve tener conto non soltanto della dimensione geografica ma anche della dimensione economica della portata del segno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso. Il Tribunale non ha però seguito tale approccio nella sentenza impugnata e da nessun elemento risulta che esso conoscesse i principi stabiliti in tale sentenza.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che l'art. 8, n. 4, non esigesse la prova di un uso effettivo del segno a sostegno dell'opposizione come imposto dall'art. 43, n. 2, del regolamento.

Il Tribunale ha errato nel non tenere conto della precedente giurisprudenza relativa alla valutazione della prova e al livello di prova necessario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Impugnazione proposta il 16 settembre 2010 da AstraZeneca AB, AstraZeneca plc avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 1° luglio 2010, causa T-321/05, AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commissione europea

(Causa C-457/10 P)

(2010/C 301/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (rappresentanti: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, e D. Jowell, barristers, nonché F. Murphy, solicitor)

Altre parti nel procedimento: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Commissione europea